

PROSPETTO INFORMATIVO
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 16.00 e comunque al termine dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per deliberare in merito alla proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie

PROMOTORE ed EMITTENTE:

Intesa Sanpaolo S.p.A.



**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E
RACCOLTA DELLE DELEGHE E DELEGATO ALLA
MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA SPECIALE**

Morrow Sodali S.p.A.

M O R R O W
S O D A L I

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



ovvero, per chiamate dall'estero: **+39 06 45212832**

attivo nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 19.00

o consultare i siti internet www.group.intesasanpaolo.com; www.sodali-transactions.com

o mandare una e-mail a: assemblearispaccio.intesasanpaolo@morrrowsodali.com

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Il presente Prospetto è datato 20 marzo 2018

INDICE

PREMESSA.....	2
AVVERTENZA.....	2
SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA SPECIALE.....	3
1.1 Denominazione e sede sociale dell'Emittente	3
1.2 Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare	3
1.3 Materie all'ordine del giorno	3
1.4 Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile.....	3
SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE	5
2.1 Denominazione e forma giuridica del promotore	5
2.2 Sede sociale.....	5
2.3 Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi a oggetto il Promotore.....	5
2.4 Descrizione delle attività esercitate	6
2.5 Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto	6
2.6 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.....	6
2.7 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente	7
2.8 Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.....	7
2.9 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.	8
2.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-decies, comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto.....	8
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO.....	9
3.1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.....	9
3.2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.....	12
3.3 Delega non rilasciata in conformità alla proposta precisata al punto 1 della presente sezione	13
3.4 Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega	14
SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA	16
4.1 Validità della delega di voto e termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al soggetto delegato dal Promotore.....	16
4.2 Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto	17
4.3 Revoca della delega	17

PREMESSA

La presente sollecitazione di deleghe di voto è rivolta alla generalità degli azionisti di risparmio (gli “Azionisti di Risparmio”) di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” o “Società” o “Emittente”) in vista dell’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio (l’“Assemblea Speciale”) convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 16.00 e comunque al termine dell’Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per deliberare in merito alla proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

La presente sollecitazione di deleghe di voto viene promossa da Intesa Sanpaolo avvalendosi, per la raccolta delle deleghe di voto e l’esercizio del diritto di voto, di Morrow Sodali S.p.A.

La sollecitazione viene effettuata in conformità con gli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”) nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”).

* * *

AVVERTENZA

Per quanto occorrer possa, si segnala che l’Emittente (con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 6 febbraio 2018, tra l’altro, sul sito internet della Società) ha convocato un’Assemblea degli azionisti ordinari (in sede straordinaria), in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 10.00, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per deliberare, *inter alia*, in merito al seguente ordine del giorno: “Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell’articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”. In pari data 27 aprile 2018, a valle della suddetta Assemblea degli azionisti ordinari, si terrà l’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio rispetto alla quale la presente sollecitazione è promossa.

Si precisa che il modulo predisposto per l’adesione alla sollecitazione di deleghe oggetto del presente prospetto potrà essere utilizzato per esprimere il proprio voto unicamente per quanto attiene al seguente punto all’ordine del giorno della citata Assemblea Speciale convocata in unica convocazione il giorno 27 aprile 2018: “Approvazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”. Il modulo predisposto per l’adesione alla sollecitazione di deleghe non sarà invece utilizzabile quale strumento per il conferimento di deleghe di voto con riferimento alle deliberazioni sottoposte all’Assemblea degli azionisti ordinari.

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini per l’esercizio del voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari convocata per il 27 aprile 2018 si rinvia al relativo avviso di convocazione, unitamente alla documentazione concernente i punti all’ordine del giorno della stessa, messi a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la Sede Sociale nonché sul sito internet dell’Emittente, www.group.intesasanpaolo.com.

SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA SPECIALE

1.1 Denominazione e sede sociale dell'Emittente

La società emittente le azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è denominata Intesa Sanpaolo S.p.A.

Alla data del presente prospetto di sollecitazione di deleghe (il “**Prospetto**”), l'Emittente ha sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a Euro 8.731.984.115,92, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, P. IVA. 10810700152, Codice ABI n. 3069.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare

L'Assemblea Speciale è convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 16.00 e comunque al termine dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3.

1.3 Materie all'ordine del giorno

La sollecitazione è promossa dall'Emittente con riferimento all'Assemblea Speciale avente il seguente punto all'ordine del giorno (come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.group.intesasanpaolo.com):

“Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

1.4 Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile

L'Emittente, in relazione all'Assemblea Speciale, ha predisposto (o, ove espressamente indicato, metterà a disposizione nei termini di legge) la seguente documentazione:

- i. avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale inclusivo del valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso ai sensi degli articoli 2437-ter del codice civile e 84 del Regolamento Emittenti;
- ii. estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale;
- iii. modulo che gli Azionisti di Risparmio hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge;
- iv. modulo che gli Azionisti di Risparmio hanno la facoltà di utilizzare per conferire delega al Rappresentante Designato dalla Società, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge; e

- v. relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sulla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (sub Allegato 2 al presente Prospetto).

La documentazione relativa all'Assemblea di cui ai punti da i. a v. che precede viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e nel sito internet www.group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

L'emittente ha inoltre predisposto la seguente documentazione in relazione all'attività di sollecitazione di deleghe:

- i. avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da Intesa Sanpaolo;
- ii. il presente prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto; e
- iii. modulo per la sollecitazione di deleghe di voto (sub Allegato 1 al presente Prospetto).

La documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di cui ai punti da i. a iii. che precede è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la Sede sociale e nel sito internet www.group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Gli Azionisti di Risparmio, a norma dell'art. 130 del TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti di Risparmio dell'Emittente che intendono aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega generali a disposizione sul sito dell'Emittente, ma solo quello allegato al presente Prospetto, specificamente individuato come modulo di adesione alla sollecitazione di deleghe, reperibile altresì sul sito internet www.group.intesasanpaolo.com e sul sito internet di Morrow Sodali www.sodali-transactions.com.

Gli Azionisti di Risparmio che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque votare a favore della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente possono farlo:

- partecipando personalmente all'Assemblea Speciale e votando a favore della proposta;
- conferendo idonea delega e dando istruzioni a un delegato di votare a favore della medesima proposta;
- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto a favore della medesima proposta al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo.

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

2.1 Denominazione e forma giuridica del promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è l'Emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche detta il "**Promotore**").

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea Speciale, dell'ausilio di Morrow Sodali S.p.A. ("**Morrow Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.

L'adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato conferiscono a quest'ultimo la legittimazione a rappresentare l'azionista nell'Assemblea Speciale esercitando il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall'azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da azionisti *retail* sia da investitori istituzionali.

2.2 Sede sociale

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la Società, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1.

2.3 Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi a oggetto il Promotore

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubblicamente disponibili sul sito Consob, i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo sono quelli risultanti dalla seguente tabella.¹

Azionista	Quota% sul capitale ordinario (azioni con diritto di voto)
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	8,252
BLACKROCK INC. ⁽¹⁾	5,010
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE	4,836

⁽¹⁾ A titolo di gestione del risparmio. Azionista con partecipazione aggregata pari a 5,106% come da segnalazione mod. 120 B del 4 luglio 2017

¹ Azionisti a titolo di gestione del risparmio potrebbero avere chiesto l'esenzione dalla segnalazione fino al superamento della soglia del 5%.

Sulla base delle comunicazioni effettuate a Intesa Sanpaolo e di quanto risultante sul sito Consob, non sussistono attualmente patti parasociali riguardanti Intesa Sanpaolo rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Alla data del presente prospetto di sollecitazione nessuna persona fisica o giuridica esercita il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF.

2.4 Descrizione delle attività esercitate

Intesa Sanpaolo è una banca con azioni ordinarie (codice ISIN IT0000072618) e di risparmio al portatore (codice ISIN IT0000072626) quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Parte del capitale è altresì rappresentato da azioni di risparmio nominative non quotate (codice ISIN IT0000072634).

Ai sensi dello statuto sociale “La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.”

Intesa Sanpaolo, in quanto società quotata, adempie alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; in quanto banca è soggetta alla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza vigente per le banche ed i gruppi bancari. In base alle Disposizioni di Vigilanza Intesa Sanpaolo è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea. Intesa Sanpaolo è Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario.

2.5 Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Intesa Sanpaolo detiene complessive n. 10.127.350 azioni ordinarie proprie. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge. Non detiene invece azioni proprie di risparmio.

2.6 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui titoli detenuti nel proprio portafoglio.

2.7 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, e le società appartenenti al suo Gruppo, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni (ordinarie o di risparmio) proprie.

Si rappresenta che, alla data del presente Prospetto, la Società detiene i seguenti *LECOIP Certificates* (collettivamente, i "*LECOIP Certificate*"), *certificates* che costituiscono attuazione del "Piano di Investimento" di Intesa Sanpaolo deliberato dall'Assemblea dei Soci della Società in data 8 maggio 2014 a favore dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- n. 1.254.965 "*Credit Suisse LECOIP Certificate su azioni ordinarie INTESA SANPAOLO S.p.A.*";
- n. 798.647 "*Credit Suisse Dirigenti LECOIP Certificate su azioni ordinarie INTESA SANPAOLO S.p.A.*"; e
- n. 1.195.031 "*Credit Suisse Risk Taker LECOIP Certificate su azioni ordinarie INTESA SANPAOLO S.p.A.*".

Per maggiori informazioni sui *LECOIP Certificates* si rinvia alle informazioni pubblicamente disponibili e, in particolare, ai relativi prospetti informativi di offerta depositati presso la Consob in data 3 ottobre 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078575/14 del 3 ottobre 2014.

Alla relativa data di scadenza, i *LECOIP Certificates* di titolarità dell'Emittente saranno regolati, ai termini e condizioni indicati nei summenzionati prospetti informativi, mediante pagamento in contanti.

2.8 Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto.

Coincidendo il Promotore con l'Emittente:

- a) ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato – è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;
- b) nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies del TUF

2.9 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

2.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-decies, comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del TUF:

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Benjamin Keyes, nato a Roma il 18/12/1973, C.F. KYSEBJM73T18H501Q

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO

3.1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al seguente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale del 27 aprile 2018

“Approvazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

e propone di votare a favore della proposta di conversione, assumendo la seguente deliberazione:

Proposta	Voto sollecitato
<p><i>“L’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;</i></p> <p><i>delibera</i></p> <p><i>(1) di approvare, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per quanto di propria competenza, la seguente delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. tenutasi in odierna:</i></p> <p><i>“L’Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., riunita in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;</i></p> <p><i>delibera</i></p> <p><i>(1) di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti – previo annullamento da parte di un intermediario autorizzato di n. 61 azioni di risparmio, con riduzione di tali azioni a n. 932.490.500 - in n. 969.790.120 azioni ordinarie della Società</i></p>	<p><u>FAVOREVOLE</u></p>

di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio convertita con contestuale eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie;

(2) di stabilire che la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio ai sensi del precedente punto (1) (e dunque anche l'efficacia dei recessi eventualmente esercitati dagli azionisti di risparmio aventi diritto e dell'annullamento delle n. 61 azioni di risparmio) abbia luogo a condizione che:

(i) la conversione obbligatoria venga approvata, unitamente alle relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;

(ii) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e

(iii) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.;

(3) di modificare gli Articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 dello Statuto della

Società secondo il seguente tenore:

“Articolo 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale”

“Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L’utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l’Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l’eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l’istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.”

con eliminazione altresì dell’Articolo 30 dello Statuto della Società, e rinumerazione degli Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 rispettivamente in 30, 31, 32, 33, 34 e 35;

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria, incluso, tra l’altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A., che dovrà essere successiva allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; (ii) definire termini e

modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili; e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate;

(5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%, specificando che le operazioni potranno essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward.”

3.2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione

La proposta sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF – descritta altresì nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sub Allegato 1 al presente Prospetto (la “**Relazione Illustrativa**”), cui si rinvia per maggiori informazioni – prevede la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo, emesse e in circolazione, in azioni ordinarie (la “**Conversione**

Obbligatoria”) quale operazione finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale sociale di Intesa Sanpaolo.

La Conversione Obbligatoria persegue inoltre l’obiettivo di ridurre gli adempimenti societari e i costi connessi all’esistenza di differenti categorie di azioni.

Inoltre, la Conversione Obbligatoria, realizzando la concentrazione delle azioni ordinarie e di risparmio in un’unica categoria quotata, potrà recare beneficio a tutti gli azionisti consentendo di semplificare la governance della Società, di allineare i diritti di tutti gli azionisti e di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una ancor maggiore liquidità del titolo. La proposta conversione, del resto, riflette una tendenza alla semplificazione della struttura azionaria delle società quotate in borsa ben visibile sia in Italia sia all’estero.

Inoltre, gli Azionisti di Risparmio trarranno beneficio dal rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ciascuna azione di risparmio (il “**Rapporto di Conversione**”). Il Rapporto di Conversione corrisponde a un premio del 7,5% rispetto al prezzo di chiusura di mercato del giorno 5 febbraio 2018 (*i.e.* il giorno anteriore all’annuncio al mercato della proposta di conversione).

Si evidenzia, inoltre, che - sulla base dei dati al 31 dicembre 2017 e a parità di altre condizioni - a seguito della conversione la Società potrebbe beneficiare di un rafforzamento del CET 1 ratio fino a massimi 18 punti base, e ciò nell’ipotesi in cui la Società non fosse tenuta ad acquistare azioni di risparmio oggetto di recesso.

Si precisa che l’esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria è condizionata a che:

- i. la Conversione Obbligatoria sia approvata dall’ Assemblea Speciale;
- ii. siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l’inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell’ambito della conversione e per l’eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti;
- iii. l’importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l’offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

Ai fini dell’implementazione della Conversione Obbligatoria, la Società emetterà nuove azioni.

Alla luce di quanto sopra riportato, Intesa Sanpaolo propone di approvare la conversione delle azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie della Società, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data dell’operazione, con un rapporto di conversione pari a n. 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, attribuendo azioni ordinarie di nuova emissione.

3.3 Delega non rilasciata in conformità alla proposta precisata al punto 1 della presente sezione

Si rappresenta che, essendo la sollecitazione di deleghe promossa dalla Società, ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, la stessa è tenuta ad esercitare il voto (tramite il Soggetto Delegato) anche se la delega non è rilasciata in conformità alla propria proposta.

3.4 Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega

Si segnala che, per effetto della Conversione Obbligatoria e al verificarsi dell'efficacia della stessa:

- a) gli Azionisti di Risparmio che non avranno concorso all'approvazione della deliberazione, in caso di efficacia della Conversione Obbligatoria, saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile;
- b) gli Azionisti di Risparmio che non esercitino il diritto di recesso perderanno i privilegi patrimoniali (ivi incluso il diritto a cumulare eventuali dividendi non distribuiti) e le tutele stabilite per tale categoria di azioni dalla legge, dalla normativa applicabile e dallo Statuto di Intesa Sanpaolo, e riceveranno azioni ordinarie della Società sulla base del Rapporto di Conversione;
- c) gli Azionisti di Risparmio che non eserciteranno il diritto di recesso riceveranno azioni ordinarie della Società e acquisiranno il diritto di voto esercitabile in qualsiasi assemblea di Intesa Sanpaolo (in sessione ordinaria e straordinaria) nonché acquisiranno tutti i diritti e le tutele connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, tra l'altro, della liquidità delle azioni sul mercato per tale categoria di azioni e del maggiore flottante rappresentato dalle azioni ordinarie;
- d) i diritti di voto degli azionisti ordinari saranno diluiti proporzionalmente al numero di azioni ordinarie emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria. Le azioni ordinarie già in circolazione prima dell'efficacia della Conversione Obbligatoria rappresenteranno, post Conversione Obbligatoria, circa il 94,2% del capitale sociale della Società, mentre l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie emesse al servizio della Conversione Obbligatoria rappresenterà circa il 5,8% del capitale sociale della Società post Conversione Obbligatoria;
- e) i portatori di azioni ordinarie beneficeranno dell'eliminazione dei privilegi e dei diritti amministrativi connessi alle azioni di risparmio;
- f) gli azionisti beneficeranno della semplificazione della struttura del capitale e della governance/struttura organizzativa della Società; e coloro che erano Azionisti di Risparmio beneficeranno dell'acquisto dei diritti collegati alle azioni ordinarie, del maggiore flottante e dell'aumento di liquidità delle loro azioni.

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Si rappresenta inoltre che l'esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria è condizionata a che:

- a) la Conversione Obbligatoria sia approvata dalla presente Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio;
- b) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti;

- c) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

La società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Resta inteso che la delibera di Conversione Obbligatoria non potrà essere eseguita prima della pubblicazione del predetto avviso.

Si rappresenta inoltre che:

- a) la procedura di recesso si avvierà e concluderà in un momento successivo rispetto allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (previsto per il 21 maggio 2018). Gli azionisti di risparmio che dovessero esercitare il diritto di recesso - così come gli azionisti di risparmio che non esercitino il diritto di recesso - riceveranno tale dividendo privilegiato nel rispetto del vigente art. 29.3 dello Statuto; e
- b) è previsto che la data di efficacia della Conversione – ove si siano verificate le condizioni sospensive di cui ai paragrafi che precedono – sia successiva allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; dividendo che verrà pertanto distribuito, si ripete, nel rispetto dello Statuto sociale *ante* Conversione (art. 29.3 dello Statuto).

Tenuto conto della proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni sulla quale delibererà l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 28, alle ore 10.00 (e dunque prima della delibera sulla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie che verrà assunta dagli Azionisti di Risparmio), la conversione non comporterà un aumento del capitale sociale della Società, che resterà, dunque, immutato, ma solo un aumento del complessivo numero di azioni in circolazione.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Con la medesima comunicazione, la Società renderà noti i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni ordinarie in conseguenza del rapporto di conversione e sulla gestione dei resti che risultassero in conseguenza del rapporto di conversione. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria saranno ammesse alle negoziazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le azioni ordinarie risultanti dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data dell'operazione.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

4.1 Validità della delega di voto e termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al soggetto delegato dal Promotore

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro le ore **23:59 del 24 aprile 2018**, mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta elettronica all'indirizzo:
assemblearisparmio.intesasanpaolo@morrrowsodali.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma
Alla c.a. di Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente e (iii) copia della richiesta di comunicazione assembleare inoltrata al proprio intermediario.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF nel caso in cui l'azionista detenesse azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare alla Società, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento nell'Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale in unica convocazione (18 aprile 2018 – “*record date*”);

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (18 aprile 2018), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Speciale.

4.2 Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto

Ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento Emittenti, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle Proposte, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Soggetto Delegato non potrà esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel modulo di delega.

4.3 Revoca della delega

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre tramite il Soggetto Delegato con le modalità sopra indicate, entro le ore **23:59 del 26 aprile 2018**.

* * *

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

Allegato 2 - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo sull'ordine del giorno concernente la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della società, convocata, in unica convocazione, il giorno 27 aprile 2018, alle ore 16.00 e comunque al termine dell'assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, presso il nuovo centro direzionale in Torino, con ingresso in corso Inghilterra n. 3

Torino, 20 marzo 2018

Promotore

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Stefano Del Punta

Chief Financial Officer

ALLEGATO 1

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Intesa Sanpaolo S.p.A. (il “**Promotore**”, “**Intesa Sanpaolo**”, o l’“**Emittente**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Intesa Sanpaolo, convocata, in unica convocazione, per il giorno **27 aprile 2018, alle ore 16.00** e comunque al termine dell’Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente www.group.intesasanpaolo.com in data 6 febbraio 2018.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione entro il giorno antecedente l’Assemblea Speciale e, pertanto, entro le ore **23:59 del 26 aprile 2018**, con una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta elettronica all’indirizzo: [assemblearisparmio.intesasanpaolo @morrrowsodali.com](mailto:assemblearisparmio.intesasanpaolo@morrrowsodali.com);
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma
Alla c.a. di Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica²

Il/La *..... (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a *..... il *....., residente in (città), in (indirizzo), C.F. *....., telefono email *.....

Delegante persona giuridica o altro ente³

*..... (denominazione del soggetto persona giuridica o altro ente a cui spetta il diritto di voto), con sede in *..... (città), in (indirizzo), C.F./P.I. *....., telefono email *....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato (**allegare la documentazione comprovante la titolarità del diritto**)

* *campo obbligatorio*

² In caso di comproprietà di azioni per le quali non sia stato nominato un rappresentante comune ex articolo 2347 cod. civ. occorrono i dati e le firme di tutti gli intestatari.

³ In caso di comproprietà di azioni per le quali non sia stato nominato un rappresentante comune ex articolo 2347 cod. civ. occorrono i dati e le firme di tutti gli intestatari.

titolare del diritto di voto al **18 aprile 2017** (c.d. *record date*) in qualità di:

titolare delle azioni creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega rappresentante comune ex articolo
2347 cod. civ. altro (specificare)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme alla propria proposta;

PRESA VISIONE della relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato dal Promotore, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Benjamin Keyes, nato a Roma il 18/12/1973, C.F. KYSBJM73T18H501Q

a partecipare e votare all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Intesa Sanpaolo sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni di risparmio (codice ISIN IT0000072626 o codice ISIN IT0000072634) registrate nel/i conto/i titoli intestato a.....⁴ n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE(*)

Proposta del Promotore	Delega di voto	
"L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A., esaminata la	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER

⁴ In caso di proprietà occorrono i dati di tutti gli intestatari.

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;

delibera

(1) di approvare, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per quanto di propria competenza, la seguente delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. tenutasi in odierna:

“L'Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., riunita in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;

delibera

(1) di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti – previo annullamento da parte di un intermediario autorizzato di n. 61 azioni di risparmio, con riduzione di tali azioni a n. 932.490.500 - in n. 969.790.120 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio convertita con contestuale eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie;

(2) di stabilire che la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio ai sensi del precedente punto (1) (e dunque anche l'efficacia dei recessi eventualmente esercitati dagli azionisti di risparmio aventi diritto e dell'annullamento delle n. 61 azioni di risparmio) abbia luogo a condizione che:

(i) la conversione obbligatoria venga approvata, unitamente alle relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell'art. 146,

VOTARE A FAVORE



RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO



RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE

comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;

(ii) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e

*(iii) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ.;*

(3) di modificare gli Articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 dello Statuto della Società secondo il seguente tenore:

“Articolo 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale”

“Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono

devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.”

con eliminazione altresì dell'Articolo 30 dello Statuto della Società, e rinumerazione degli Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 rispettivamente in 30, 31, 32, 33, 34 e 35;

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A., che dovrà essere successiva allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili; e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate;

(5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato

<i>nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%, specificando che le operazioni potranno essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward.”</i>	
--	--

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione(*):

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea(*):

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)
..... sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di
(*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio
 - riportatore
 - usufruttuario
 - custode
 - gestore
 - rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
 - rappresentante comune *ex* articolo 2347 cod. civ.
 - altro (specificare)
-

Data.....

Firma.....

Appendice normativa

Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. *Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.*
2. *In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.*
3. *In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.*
4. *Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.*
5. *Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.*
6. *La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.*
7. *I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.*
8. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.*

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. *Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.*
2. *Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:*
 - a) *controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;*
 - b) *sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;*
 - c) *sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);*

- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 136
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137
(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139
(Requisiti del committente)

...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 142
(Delega di voto)

- 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.*
- 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.*

Art. 143
(Responsabilità)

- 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.*
- 2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.*
- 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.*

Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

- 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:*
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;*
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;*
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.*
- 2. La Consob può:*
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;*
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;*
 - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.*
- 3. ...omissis.*
- 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.*

Regolamento Consob n. 11971/1999

Art. 135 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136 (Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...omissis...

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. *Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
2. *Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.*
3. *Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.*
4. *Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.*
5. *Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:*
 - a) *il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;*
 - b) *le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.*
6. *Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*
7. *La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.*

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. *In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.*
2. *Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.*

ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO SULL'ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA CONVERSIONE DI AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE CHE SARA' OGGETTO DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DELLA SOCIETÀ, CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, IL GIORNO 27 APRILE 2018, ALLE ORE 16.00 E COMUNQUE AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE CONVOCATA IN PARI DATA PER LE ORE 10.00, PRESSO IL NUOVO CENTRO DIREZIONALE IN TORINO, CON INGRESSO IN CORSO INGILTERRA N. 3

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Punto all'ordine del giorno

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea speciale per discutere e deliberare in merito alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito la "**Società**", "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Banca**") come da proposta meglio descritta nel seguito.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative riguardanti tali argomenti all'ordine del giorno, in conformità con quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e dall'Allegato 3 al Regolamento Emittenti.

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("TUF") - prevede la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo, emesse e in circolazione, in azioni ordinarie (la "**Conversione Obbligatoria**"), quale operazione finalizzata a razionalizzare e rafforzare la struttura del capitale, realizzando al contempo la semplificazione della governance con allineamento dei diritti di tutti gli azionisti. L'iniziativa avviene peraltro in un contesto che vede il progressivo venir meno dell'interesse del settore bancario per le azioni di risparmio. L'Operazione intende raggiungere l'obiettivo della concentrazione della totalità delle azioni ordinarie e di risparmio della Società in un'unica categoria di azioni, nel rispetto di un'equilibrata composizione degli interessi e delle aspettative dei possessori delle categorie azionarie oggi esistenti.

Si evidenzia che la proposta di delibera in oggetto determinerà il diritto dei titolari di azioni di risparmio che non abbiano concorso alla deliberazione a esercitare il recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile, dando luogo in tale evenienza alla procedura di liquidazione delle relative azioni.

Si precisa inoltre che, come illustrato in dettaglio nel successivo paragrafo 1.11, la presente proposta è condizionata:

- a) al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e
- b) alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

La conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione, sarà efficace a condizione che la stessa sia altresì approvata dalla presente Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio.

1.1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

La Conversione Obbligatoria, come già segnalato, è primariamente finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale di Intesa Sanpaolo, ridurre gli adempimenti societari e i costi connessi all'esistenza di differenti categorie di azioni. Inoltre, la Conversione Obbligatoria, realizzando la concentrazione delle azioni ordinarie e di risparmio in un'unica categoria quotata, potrà recare beneficio a tutti gli azionisti consentendo di semplificare la *governance* della Società, di allineare i diritti di tutti gli azionisti e di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una ancor maggiore liquidità del titolo. La proposta conversione, del resto, riflette una tendenza alla semplificazione della struttura azionaria delle società quotate in borsa ben visibile sia in Italia sia all'estero.

La conversione, come meglio indicato al paragrafo 1.9, avverrà secondo un rapporto di conversione stabilito in n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ciascuna azione di risparmio.

Si evidenzia, inoltre, che - sulla base dei dati al 31 dicembre 2017 e a parità di altre condizioni - a seguito della conversione la Società potrebbe beneficiare di un rafforzamento del CET 1 ratio fino a massimi 18 punti base, e ciò nell'ipotesi in cui la Società non fosse tenuta ad acquistare azioni di risparmio oggetto di recesso in ragione della loro vendita in opzione ai soci o del loro collocamento sul mercato.

1.2. DESCRIZIONE DEI DIRITTI O PRIVILEGI SPETTANTI ALLE AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Le azioni di risparmio rappresentano pertanto circa il 5,6% dell'intero capitale sociale della Banca.

Sulla base delle previsioni dello Statuto della Società attualmente in vigore, le azioni di risparmio non danno diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti.

Inoltre, ai sensi del vigente art. 29.3 dello Statuto della Banca, l'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Sulla base dello Statuto della Società in vigore alla data della presente relazione, infine, la riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

1.3. CRITICITÀ E VANTAGGI DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Per effetto della Conversione Obbligatoria e nel presupposto del verificarsi delle condizioni sospensive cui la medesima è subordinata:

- a) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, coloro che detengono le azioni di risparmio e che non esercitino il diritto di recesso perderanno i privilegi patrimoniali (ivi incluso il diritto a cumulare eventuali dividendi non distribuiti) e le tutele stabilite per tale categoria di azioni dalla legge, dalla normativa applicabile e dallo Statuto di Intesa Sanpaolo, e riceveranno azioni ordinarie della Società sulla base del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 1.9. Pertanto, a seguito della Conversione Obbligatoria, tutti gli azionisti di Intesa Sanpaolo saranno titolari del diritto di voto nelle assemblee generali (in sessione ordinaria e straordinaria) e acquisiranno tutti i diritti e le tutele connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, tra l'altro, della liquidità delle azioni sul mercato per tali categorie di azioni e del maggiore flottante rappresentato dalle azioni ordinarie; e
- b) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari saranno diluiti proporzionalmente al numero di azioni ordinarie emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria. Le azioni ordinarie già in circolazione prima dell'efficacia della Conversione Obbligatoria rappresenteranno, post Conversione Obbligatoria, circa il 94,2% del capitale sociale della Società, mentre l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie emesse al servizio della Conversione Obbligatoria rappresenterà circa il 5,8% del capitale sociale della Società *post* Conversione Obbligatoria.

Tenuto conto della proposta eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, l'applicazione del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 1.9, come già segnalato non comporterà un aumento del capitale sociale della Società, che resterà, dunque, immutato, ma solo un aumento del complessivo numero di azioni in circolazione.

Il numero complessivo di azioni ordinarie esistenti a seguito della Conversione Obbligatoria aumenterà, sulla base dell'ammontare attuale del capitale sociale, a n. 16.829.576.705 in virtù dell'emissione di nuove azioni ordinarie al servizio della Conversione Obbligatoria.

1.4. QUANTITATIVO DI AZIONI DI RISPARMIO DETENUTE DALL'AZIONISTA DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 93 DEL TUF

Alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

1.5. INTENZIONE DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMPRAVENDITA DELLE AZIONI DI RISPARMIO SUL MERCATO

Come già premesso, alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

1.6. EVENTUALI IMPEGNI A CONVERTIRE ASSUNTI DAGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AZIONISTA DI CONTROLLO

Trattandosi di Conversione Obbligatoria, tutte le azioni di risparmio (ad eccezione di quelle oggetto di annullamento, come infra precisato) verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

Per ragioni di completezza, si segnala che, alla data di pubblicazione della presente relazione, sulla base delle informazioni disponibili alla Società e delle informazioni disponibili sul sito CONSOB con riguardo ai patti parasociali, nessun azionista ha assunto l'impegno di votare in favore della delibera proposta con riferimento alla Conversione Obbligatoria.

1.7. DIVIDENDI DISTRIBUITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Si precisa che le azioni ordinarie emesse al servizio dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare e i titolari parteciperanno all'eventuale distribuzione dei dividendi per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2018, al pari degli altri titolari di azioni ordinarie.

La tabella che segue mostra i dividendi distribuiti da Intesa Sanpaolo agli azionisti di risparmio, a partire dall'esercizio 2012:

Dividendo per azione di risparmio (€)	2012	2013	2014	2015	2016
	0,061	0,050	0,081	0,151	0,189

1.8. EVENTUALE CONGUAGLIO DI CONVERSIONE E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio di conversione in denaro per gli azionisti di risparmio.

1.9. RAPPORTO DI CONVERSIONE E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

1.9.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (il "**Rapporto di Conversione**"), corrispondente ad un premio del 7,5% rispetto al prezzo di chiusura di mercato del giorno 5 febbraio 2018.

Il Rapporto di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifiche informazioni e considerazioni, tra cui le analisi svolte da un primario *advisor* finanziario e la perizia esterna di un consulente indipendente, avendo quest'ultimo confermato la congruità del Rapporto di Conversione e del premio di conversione implicito. In particolare, il Rapporto di Conversione è stato definito, *inter alia*, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria, di cui si è data rappresentazione nel paragrafo 1.1 che precede;
- b) le specifiche caratteristiche economiche e amministrative delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie, di cui si è data rappresentazione nel paragrafo 1.2 che precede;
- c) l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni di risparmio rispetto ai prezzi di mercato delle azioni ordinarie in diversi periodi di tempo;
- d) un'analisi fondamentale per tener conto del valore attuale in *perpetuity* dei futuri flussi attesi di dividendo maggiorato delle azioni di risparmio;
- e) un'analisi statistica volta a determinare un premio di conversione che incentivi l'adesione da parte degli azionisti di risparmio e nel contempo crei valore sia per la Società sia per gli azionisti ordinari;
- f) i rapporti di conversione e i premi impliciti registratisi nelle operazioni simili avvenute nel mercato italiano negli ultimi tempi.


Nelle considerazioni sul Rapporto di Conversione, il Consiglio di Amministrazione ha usato il giorno di negoziazione chiuso il 5 febbraio 2018 come ultima data di riferimento per i prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio (i.e. il giorno anteriore all'annuncio al mercato della proposta di conversione).

Di seguito verranno analizzati in maggiore dettaglio i punti (c), (d), (e) ed (f) sopra richiamati.

1.9.2 Andamento sul mercato delle azioni ordinarie e di risparmio di Intesa Sanpaolo

Il grafico che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni negli ultimi 12 mesi a partire dal 5 febbraio 2018:

Grafico – Andamento dei prezzi delle azioni ordinarie e di risparmio negli ultimi 12 mesi



La tabella che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni con riferimento al 5 febbraio 2018 e ad alcune medie storiche:

Tabella – Andamento dei prezzi delle azioni: prezzo finale di chiusura delle azioni vs medie storiche

	Prezzo azioni ordinarie (€)	Prezzo azioni di risparmio (€)	Rapporto tra valore di mercato delle azioni ordinarie rispetto alle azioni di risparmio
5 febbraio 2018	3,08	2,98	3,4%
Media ultimo mese	3,06	2,96	3,3%
Media ultimi 6 mesi	2,89	2,74	5,6%
Media ultimi 12 mesi	2,74	2,59	6,0%

I seguenti grafici mostrano le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e i prezzi per ciascuna categoria di azioni:

Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni ordinarie negli ultimi 12 mesi





Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni di risparmio negli ultimi 12 mesi



1.9.3 Analisi fondamentale

L'analisi è stata finalizzata ad individuare il valore attuale in *perpetuity* dei futuri flussi attesi di dividendo maggiorato delle azioni di risparmio (ovvero l'extra dividendo attribuito a tali azioni come da previsione statutaria) che risulta pari a circa Euro 0,11, i.e. il 4% del valore corrente di Borsa delle azioni stesse (assumendo un tasso di sconto adeguato al profilo di rischio dei suddetti flussi di dividendo).

In considerazione di tale analisi, è stato identificato un "extra valore" intrinseco per le azioni di risparmio derivante dalla natura peculiare dei relativi diritti patrimoniali, prescindendo da eventuali analisi (alquanto complesse) volte a definire il valore puntuale di altri fattori (vale a dire diritti societari, liquidità delle azioni, attese del mercato circa la possibilità di eseguire un'operazione di conversione obbligatoria).

1.9.4 Analisi statistica

In considerazione della presente analisi, il premio di conversione è stato determinato sulla base del raffronto tra il valore di liquidazione (pari a €2,74 per azione di risparmio) e il prezzo delle azioni ordinarie che, fino alla data futura di efficacia della conversione, sarà soggetto a: i) volatilità di mercato; e ii) stacco del dividendo previsto in data 21 maggio 2018. In tale contesto, è stata anche presa in considerazione la circostanza per la quale alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio verrà riconosciuto il dividendo riferito all'esercizio 2017 comprensivo dei privilegi patrimoniali previsti dal vigente art. 29.3 dello Statuto.

Sulla base di questi presupposti, è stata svolta un'analisi di natura statistica mirante ad individuare un premio di conversione che, in assenza di correzioni significative di mercato, possa assorbire la volatilità di mercato delle azioni ordinarie registrata negli ultimi 12 mesi con un certo intervallo di confidenza, considerando anche lo stacco del dividendo.

1.9.5 Analisi di operazioni similari

Questa analisi, sebbene abbia un valore oggettivo, in quanto raccoglie i risultati di operazioni similari effettivamente concluse sul mercato, risulta di limitata applicazione in quanto gli esiti devono essere interpretati alla luce delle peculiarità di ciascuna operazione in termini di dimensione, assetti di governance e differenti condizioni dei mercati, peraltro nell'ambito di un campione numericamente limitato.

Tenuto conto dei limiti dell'analisi empirica e prendendo a riferimento un campione costituito dalle operazioni di maggiore significatività, le operazioni di conversione obbligatoria di azioni di risparmio in azioni ordinarie occorse in Italia negli ultimi anni hanno registrato un premio di conversione pari a circa il 14% come valore mediano all'interno di un *range* tra il 3% e il 38%. In particolare, si rappresenta che in precedenti di operazioni di conversione con caratteristiche simili a quelle oggetto della presente proposta (soprattutto in termini di rapporto tra i prezzi di borsa delle azioni ordinarie e di risparmio ante conversione) si è registrato un premio di conversione all'interno di un *range* tra il 3% e il 12%.

1.9.6 Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Rapporto di Conversione, anche sulla base del supporto del consulente indipendente, sia stato individuato nell'interesse degli azionisti e della Società.

1.10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Ai fini dell'esecuzione della Conversione Obbligatoria, la Società emetterà nuove azioni ordinarie. Si precisa che per tutte le azioni ordinarie è prevista in Statuto l'eliminazione del relativo valore nominale.

La Conversione Obbligatoria avrà esecuzione per il tramite di Monte Titoli S.p.A., che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le azioni di risparmio. Tutte le operazioni necessarie per il completamento della Conversione Obbligatoria dovranno essere compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A.

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Gli intermediari presso i quali i possessori di azioni di risparmio tengono i propri conti assegneranno a ciascun portatore un numero di azioni ordinarie derivante dal rapporto di conversione.

La Società provvederà a nominare un intermediario autorizzato ai fini della gestione della conversione e dei resti delle azioni ordinarie derivanti dal rapporto di conversione della Conversione Obbligatoria. L'intermediario sarà altresì incaricato di gestire l'annullamento delle 61 azioni di risparmio necessario per la quadratura della conversione a un numero intero.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Con la medesima comunicazione, la Società renderà noti i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni ordinarie in conseguenza del rapporto di conversione e sulla gestione dei resti che risultassero in conseguenza del rapporto di conversione. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria saranno ammesse alle negoziazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.11. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

L'esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria è condizionata a che:

- a) la Conversione Obbligatoria sia approvata dalla presente Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio;
- b) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel

CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti. Al riguardo, si evidenzia che, in aggiunta all'autorizzazione richiesta per le modifiche allo Statuto, l'autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea è necessaria, ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), per procedere con l'eventuale acquisto di azioni proprie da parte della Società alla fine della procedura di liquidazione, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle azioni di risparmio, nonché per l'inclusione nel CET1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione. Le azioni eventualmente oggetto di riacquisto da parte della Società saranno dedotte integralmente dal patrimonio netto e dal CET1 sino al loro ricollocamento a terzi;

- c) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

La società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Resta inteso che la delibera di Conversione Obbligatoria non potrà essere eseguita prima della pubblicazione del predetto avviso.

Si rappresenta inoltre che:

- a) la procedura di recesso si avvierà e concluderà in un momento successivo rispetto allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (previsto per il 21 maggio 2018). Gli azionisti di risparmio che dovessero esercitare il diritto di recesso - così come gli azionisti di risparmio che non esercitino il diritto di recesso - riceveranno tale dividendo privilegiato nel rispetto del vigente art. 29.3 dello Statuto; e
- b) è previsto che la data di efficacia della Conversione – ove si siano verificate le condizioni sospensive di cui ai paragrafi che precedono – sia successiva allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; dividendo che verrà pertanto distribuito, si ripete, nel rispetto dello Statuto sociale *ante* Conversione (art. 29.3 dello Statuto).

Per maggiori informazioni sul diritto di recesso, si rinvia al paragrafo 1.19 che segue.

1.12. QUANTITATIVO DI AZIONI DI RISPARMIO DA CONVERTIRE


Saranno convertite in azioni ordinarie con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria tutte le azioni di risparmio dedotte le 61 azioni che saranno annullate da un intermediario autorizzato al fine di ottenere la quadratura della conversione a un numero pieno.

Sulla base del Rapporto di Conversione sopra descritto, il numero complessivo di azioni ordinarie a servizio della Conversione Obbligatoria sarà pertanto pari a 969.790.120.

1.13. ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE AZIONI DI RISPARMIO NELL'ULTIMO SEMESTRE

Il grafico riportato di seguito mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di risparmio nell'ultimo semestre fino al 5 febbraio 2018 (*i.e.* giorno che precede la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti e dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio).

Grafico – prezzo delle azioni di risparmio negli ultimi sei mesi



1.14. INCENTIVI ALLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre una conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un Rapporto di Conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da 1,04 azioni ordinarie.

In proposito si veda il precedente paragrafo 1.9 con riferimento alla determinazione dei premi impliciti.

In ogni caso, si prega di notare che possibili differenti condizioni di mercato esistenti al tempo dell'esecuzione della conversione potrebbero anche avere un impatto su, o escludere l'esistenza di, un premio implicito nel rapporto di conversione.

1.15. EFFETTI DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA SUI PIANI DI STOCK OPTIONS AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DI RISPARMIO

Alla data della presente relazione illustrativa, non sono in essere piani di *stock option* con sottostanti azioni di risparmio. Pertanto questa sezione non è applicabile.

1.16. COMPOSIZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PRIMA E DOPO LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

A seguito della Conversione Obbligatoria e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale, e tenuto conto dell'annullamento di azioni di risparmio che sarà eseguito da un intermediario autorizzato al fine di ottenere un numero intero, l'attuale capitale sociale della Società sarà composto da n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale.

1.17. VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI IN CONSEGUENZA DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Considerando l'ammontare delle azioni di risparmio emesse dalla Banca e attualmente esistenti e la percentuale del capitale sociale che rappresentano, la Conversione Obbligatoria non determinerà cambiamenti di rilievo degli assetti proprietari della Società.

In particolare, nel caso di efficacia della Conversione Obbligatoria, le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale attualmente esistente subiranno un effetto diluitivo prevedibile dei diritti di voto in circa 5,8% nel caso di integrale conversione delle azioni di risparmio. Nel caso di esborso massimo a carico della Società a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso (senza vendita sul mercato delle azioni acquistate in virtù del suddetto procedimento di liquidazione), tale diluizione sarebbe pari a circa il 4,9%. La Conversione Obbligatoria, inoltre, si tradurrebbe in una diluizione economica, conseguente all'aumento del numero complessivo di azioni determinato dal rapporto di conversione pari a 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, pari a circa lo 0,2% nel caso di integrale conversione delle azioni di risparmio, mentre sarebbe accrescitiva per circa lo 0,7% nel caso di esborso massimo a carico della Società a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso senza vendita sul mercato delle azioni acquistate.

1.18. PRINCIPALI DESTINAZIONI CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSEGNARE AL RICAVO NETTO DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro e, pertanto, non vi sarà alcun ricavo a favore della Società a seguito della Conversione Obbligatoria.

1.19. DIRITTO DI RECESSO

Poiché la delibera che approva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporta una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di voto e di partecipazione, gli azionisti di risparmio che non concorrano all'approvazione della relativa delibera dell'Assemblea Speciale saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, (g), del codice civile, come di seguito illustrato.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, anche colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (*i.e.* 18 aprile 2018), e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, la registrazione in conto delle azioni di risparmio.

1.19.1 Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione di ciascuna azione di risparmio è stato calcolato in conformità con l'articolo 2437-ter del codice civile e stabilito dal Consiglio di Amministrazione in Euro 2,74 (pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio sul mercato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (*i.e.* 6 febbraio 2018)). Lo Statuto della Società non deroga ai sopra menzionati criteri previsti dalla legge.

1.19.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato sono qui sinteticamente illustrati.

- a) Ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare tale diritto, per tutte o parte delle azioni di risparmio possedute, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Tale iscrizione sarà comunicata al pubblico mediante avviso su almeno un quotidiano nazionale e sul sito della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) del socio che recede per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'IBAN) dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- la dichiarazione che le azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.

- b) Fermo restando quanto indicato al punto a. che precede, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti di risparmio che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, di mandare la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB.

Tale comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di risparmio Intesa Sanpaolo in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data dell'assemblea le cui delibere hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso fino alla data in cui tale diritto sia esercitato, tenuto conto dei requisiti stabiliti dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF;
 - l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio Intesa Sanpaolo in relazione al quale il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'azionista recedente.
- c) Come previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile e dai regolamenti applicabili, le azioni oggetto della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB (e pertanto le azioni di risparmio per le quali il diritto di recesso è stato esercitato dall'avente diritto) sono rese indisponibili dall'intermediario, e pertanto non possono essere oggetto di atti dispositivi, sino alla loro liquidazione.
- d) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato. L'articolo 2437-*quater* del codice civile prevede che:
- gli amministratori della Società offriranno le azioni oggetto di recesso in opzione a tutti gli azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché agli azionisti ordinari della Società. Per l'esercizio del diritto verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il competente Registro delle Imprese. Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate, purché ne facciano contestuale richiesta;
 - nel caso in cui alcune azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non siano state acquisite in tutto o in parte dagli altri azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
 - qualora vi fossero azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato che non siano state collocate entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società sarà tenuta ad acquisire tali azioni usando le riserve disponibili.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto – con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società, nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Anche le modalità e i termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di azioni di risparmio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, l'eventuale offerta in opzione e in prelazione nonché l'eventuale offerta sul mercato) saranno comunicate con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la delibera proposta è subordinata alle condizioni sospensive di efficacia indicate in dettaglio nel precedente paragrafo 1.11 e che, in particolare, con riguardo all'esercizio del diritto di recesso, la delibera è anche condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

Si fa presente che:

- a) le azioni ordinarie che verranno emesse a servizio della Conversione avranno godimento regolare;
- b) anche la procedura di recesso si avvierà e concluderà in un momento successivo rispetto allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (previsto per il 21 maggio 2018): gli azionisti di risparmio che dovessero esercitare il diritto di recesso - così come gli azionisti di risparmio che non esercitino il diritto di recesso - riceveranno tale dividendo privilegiato nel rispetto del vigente art. 29.3 dello Statuto;
- c) è previsto che anche la data di efficacia della Conversione – ove si siano verificate le condizioni sospensive di cui al precedente paragrafo 1.11 – sia successiva allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; dividendo che verrà pertanto distribuito, si ripete, nel rispetto dello Statuto sociale *ante* Conversione (art. 29.3 dello Statuto).

1.20. MODIFICHE STATUTARIE

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica degli articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 e l'eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto della Società, così da riflettere la Conversione Obbligatoria. A fronte dell'eliminazione dell'articolo 30, occorre rinumerare i successivi articoli dello Statuto da 31 a 36.

La tabella sottostante mostra le modifiche allo Statuto proposte collegate alla Conversione Obbligatoria nel presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sia stata approvata.

Per agevolare l'esame, le modifiche statutarie proposte, sono riportate in evidenza con testo a fronte rispetto allo Statuto vigente.

TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E MODIFICHE PROPOSTE

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto proposto</i>
<p align="center">TITOLO III CAPITALE E AZIONI</p> <p>Articolo 5. Capitale sociale.</p> <p>5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.</p>	<p align="center">TITOLO IV ASSEMBLEA</p> <p>Articolo 5. Capitale sociale.</p> <p>5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.</p>
<p align="center">TITOLO VI</p> <p align="center">BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Articolo 29. Bilancio e utili.</p> <p>29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.</p> <p>29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;</p> <p>c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di</p>	<p align="center">TITOLO VI</p> <p align="center">BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Articolo 29. Bilancio e utili.</p> <p>29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.</p> <p>29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>ba) gli utili a tutte le azioni ordinarie che residuano, e nella misura in cui dei quali l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;</p> <p>eb) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite</p>

<p>un apposito fondo.</p> <p>29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.</p>	<p>l'istituzione di un apposito fondo.</p> <p>29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.</p>
<p>Articolo 30. Azioni di risparmio.</p> <p>30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.</p> <p>30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.</p> <p>30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.</p> <p>30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.</p> <p>Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.</p> <p>L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.</p> <p>30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.</p>	<p>Articolo 30. Azioni di risparmio.</p> <p>30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.</p> <p>30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.</p> <p>30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.</p> <p>30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.</p> <p>Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.</p> <p>L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.</p> <p>30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.</p>
<p>Gli Articoli dello Statuto 31, 32, 33, 34, 35 e 36 devono essere rispettivamente rinumerati in 30, 31, 32, 33, 34 e 35.</p>	

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

“L’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;

delibera

(1) di approvare, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per quanto di propria competenza, la seguente delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. tenutasi in odierna:

“L’Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., riunita in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;

delibera

(1) di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti – previo annullamento da parte di un intermediario autorizzato di n. 61 azioni di risparmio, con riduzione di tali azioni a n. 932.490.500 - in n. 969.790.120 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio convertita con contestuale eliminazione dell’indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie;

(2) di stabilire che la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio ai sensi del precedente punto (1) (e dunque anche l’efficacia dei recessi eventualmente esercitati dagli azionisti di risparmio aventi diritto e dell’annullamento delle n. 61 azioni di risparmio) abbia luogo a condizione che:

- (i) la conversione obbligatoria venga approvata, unitamente alle relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio;*
- (ii) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l’inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell’ambito della conversione e per l’eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e*
- (iii) l’importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l’offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.;*

(3) di modificare gli Articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 dello Statuto della Società secondo il seguente tenore:

“Articolo 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale”

“Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L’utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l’Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.”

con eliminazione altresì dell'Articolo 30 dello Statuto della Società, e rinumerazione degli Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 rispettivamente in 30, 31, 32, 33, 34 e 35;

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A., che dovrà essere successiva allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili; e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate;

(5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%, specificando che le operazioni potranno essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward;”.

5 febbraio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro